PARERE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1978

al governo dei Paesi Bassi nel quadro della consultazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(78/133/CEE)

1. Con lettera in data 5 aprile 1977 della sua rappresentanza permanente, il governo dei Paesi Bassi ha trasmesso, nel quadro della consultazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 543/69, la versione definitiva del progetto di regio decreto destinato a sostituire il decreto del 1971 sui tempi di guida (Rijtijdenbesluit 1971) nonché la relativa relazione.

Il decreto in questione stabilisce le disposizioni nazionali relative all'esecuzione nei Paesi Bassi della regolamentazione comunitaria in materia.

2. La Commissione constata che le disposizioni previste sono, nell'insieme, conformi alla regolamentazione comunitaria.

Nel quadro delle sue competenze, essa formula le osservazioni seguenti :

a) l'articolo 10 del progetto di regio decreto dispone che una delle condizioni per essere autorizzato a guidare un autobus, un'autocorriera o un autocarro di più di 7,5 tonnellate è quella di essere titolare di un certificato, riconosciuto dai ministri competenti, il quale attesti che il suo possessore ha seguito con successo corsi adeguati di formazione professionale. È auspicabile che tale riconoscimento sia ugualmente esteso ai certificati rilasciati dagli altri Stati membri ;

b) la Commissione constata con soddisfazione che l'articolo 11 del progetto di decreto prevede un sistema di nastro lavorativo analogo a quello che figura nella sua proposta del 3 marzo 1976 ([1]) ;

c) l'articolo 14 a) del progetto di regio decreto prevede una pausa di 30 minuti in un nastro lavorativo di almeno 4 ore e mezza, ma inferiore a 7 ore e mezza. Ora l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 543/69 impone una pausa dopo 4 ore di guida, e l'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento precisa che tale pausa deve essere di 1 ora, da sostituire eventualmente con due pause di 30 minuti. Per talune categorie di veicoli, la pausa può essere limitata a 30 minuti (articolo 8, paragrafo 2 del regolamento). Il governo olandese viene invitato a modificare in conformità il suo progetto ;

d) l'articolo 19, paragrafo 1, del progetto dispone che i ministri competenti fissino il modello del libretto di lavoro (« werkmap »). Si rammenta che il modello del libretto individuale di controllo, che è parte integrante del libretto di lavoro, è fissato nel regolamento (CEE) n. 543/69 ;

e) il capitolo VII del regio decreto olandese dà al ministro competente la possibilità di accordare deroghe o esenzioni. Queste non devono oltrepassare quanto autorizzato dal regolamento (CEE) n. 543/69.

A tale proposito, la Commissione ritiene che il testo del progetto debba precisare che le deroghe e le esenzioni sono autorizzate « nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 543/69 e (CEE) n. 1463/70 ».

3. In conclusione, la Commissione emette un parere favorevole sul progetto di regio decreto, con riserva degli adattamenti di cui al punto 2, lettere c) e e).

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1978.

Per la Commissione

Richard BURKE

Membro della Commissione

([1]) GU n. C 103 del 6. 5. 1976.